



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 564 SEDUTA DEL 31/05/2023

OGGETTO: Approvazione dello schema di atto integrativo al contratto di formazione medico specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Assente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Presente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Roberto Morrone**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 8 pagine

Fanno parte integrante dell'atto i seguenti allegati:

Schema di atto integrativo contratto formazione specialistica.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto: **“Approvazione dello schema di atto integrativo al contratto di formazione medico specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007”** e la conseguente proposta dell'Assessore Luca Coletto;

Preso atto:

- a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;
- b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
- c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Visto il D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368, *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE, e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”*;

Visto il D.P.C.M. 7 marzo 2007 *“Costo contratto formazione specialistica dei medici”*;

Visto il D.P.C.M. 6 luglio 2007 *“Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici”*;

Visto il D.lgs. 12 settembre 2013, n. 104, *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*;

Visto il D.I. 4 febbraio 2015, n. 68 *“Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria”*;

Visto il D.I. 13 giugno 2017, n. 402 recante *“Standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria”*;

Visto il D.M. n. 130 del 10 agosto 2017 recante *“Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”*;

Viste le deliberazioni di Giunta regionale 25 febbraio 2019, n. 213, 8 ottobre 2019, n. 1105, 10 giugno 2020, n. 459 e 21 luglio 2021, n. 683;

Vista la legge regionale 1° febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

- 1) di prendere atto della nota acquisita al protocollo regionale al n. 116835 del 22/05/2023 con cui il Ministero dell'Università e della ricerca ha chiesto di comunicare entro e non oltre il 6 giugno 2023 *“gli eventuali specifici requisiti”* che devono possedere i candidati al concorso per le scuole di specializzazione di area medica, per l'a.a. 2022/2023, per poter usufruire dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale;
- 2) di stabilire che, per l'a.a. 2022/2023 le clausole specifiche al contratto di formazione medico specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, a finanziamento regionale sono le seguenti:
 - a. il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione,

- b. non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata,
 - c. l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Umbria,
 - d. l'impegno a svolgere l'intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate d'intesa tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia,
 - e. il medico non deve avere età superiore ai 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione,
 - f. l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per tre anni dal conseguimento del diploma di specializzazione,
 - g. il medico specializzando che risolva anticipatamente il contratto, per rinuncia al corso di studi, deve versare alla Regione Umbria il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 3) di approvare, conseguentemente, lo schema di atto integrativo al contratto di formazione di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che i medici assegnatari dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale devono sottoscrivere, contenente le clausole specifiche di cui al precedente punto 2);
- 4) di notificare il presente atto al Ministero dell'Università e della ricerca e all'Università degli Studi di Perugia;
- 5) di pubblicare il presente atto nel B.U.R., *serie generale* e nel sito internet regionale, nella pagina dedicata all'interno della sezione "Salute".

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Approvazione dello schema di atto integrativo al contratto di formazione medico specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007

Con nota acquisita al protocollo regionale al n. 116835 del 22/05/2023, il Ministero dell'università e della ricerca ha chiesto a tutte le Regioni di comunicare entro e non oltre il 6 giugno 2023 *“gli eventuali specifici requisiti”* che devono possedere i candidati al concorso per le scuole di specializzazione di area medica, per l'a.a. 2022/2023, per poter usufruire dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale. Lo stesso Ministero ha precisato che, in caso di mancato riscontro da parte della Regione entro il termine sopra indicato, gli eventuali contratti aggiuntivi saranno considerati come fruibili indistintamente da tutti i candidati.

Premesso che:

- Il D.Lgs n. 368 del 17 agosto 1999 *“Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE, e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE”* prevede, in particolare all'art. 35, comma 2, che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca determini, acquisito il parere del Ministero della Salute, il numero di posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione medica.
- Il D.L. n. 104 del 12 settembre 2013, *“Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca”*, convertito in L. n. 128 del 8 novembre 2013, ha modificato l'art. 36 del citato D.lgs. n. 368/1999 per quanto attiene le modalità di accesso alle scuole di specializzazione in medicina, prevedendo un concorso nazionale.
- Il D.M. n. 130 del 10 agosto 2017, *“Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'art. 36, comma 1 del D.lgs. 17 agosto 1999, n. 368”*, ha disciplinato le modalità per l'accesso al concorso nazionale.
- L'art. 5, comma 8 del sopra richiamato D.M. n. 130/2017, prevede che le Università possano attivare, in aggiunta ai contratti di specializzazione finanziati con risorse statali, ulteriori contratti con risorse derivanti da *“donazioni o finanziamenti di enti pubblici o privati, nel rispetto del numero complessivo di posti per i quali sono accreditate le scuole del fabbisogno di specialisti a livello nazionale”*, purché siano comunicati al MUR prima della pubblicazione del bando per il relativo anno accademico.
- Tali contratti sono assegnati a coloro che hanno superato le prove previste dall'ordinamento delle singole scuole, fermo restando l'utilizzazione ed il rispetto della graduatoria nazionale di merito.
- Ai sensi del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 368/1999, con D.P.C.M. 6 luglio 2007 è stato definito lo *schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici* che prevede, al comma 1 dell'art. 7, che possano essere applicate specifiche disposizioni regionali in materia, purché compatibili con la normativa vigente e con quanto contenuto nel contratto medesimo.
- Al fine di favorire la permanenza dei medici specialisti nelle strutture del Servizio sanitario regionale, con L.R. n. 9 del 16 novembre 2018 è stato aggiunto alla L.R. n. 11/2015 *“Testo*

unico in materia di sanità e servizi sociali” l’art. 58-quinquies che prevede, per i contratti di formazione specialistica aggiuntivi regionali, quanto segue:

comma 1. “La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e destinate per la formazione in sanità e nel rispetto del fabbisogno dei medici specialistici da formare, riserva una parte delle stesse a posti aggiuntivi di formazione, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 ...omissis... presso le scuole di specializzazione universitarie dell’Università degli Studi di Perugia.”

comma 2. “Al fine di favorire la permanenza dei professionisti in formazione nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, il medico specializzando assegnatario di un posto aggiuntivo regionale di cui al comma 1, sottoscrive apposite clausole predisposte dalla Giunta regionale al contratto di formazione specialistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 (Definizione schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici) che viene conseguentemente adeguato sulla base di quanto previsto dal presente articolo.”

- In applicazione del citato art. 58-quinquies del *Testo unico*, la Giunta regionale, con d.g.r. n. 213 del 25 febbraio 2019, ha approvato le clausole da inserire nell’atto integrativo al contratto di formazione specialistica che prevedono gli ulteriori requisiti specifici che i candidati devono possedere per l’assegnazione dei contratti aggiuntivi regionali.
- Con successive deliberazioni n. 1105 del 8 ottobre 2019, n. 459 del 10 giugno 2020 e n. 683 del 21 luglio 2021, tali clausole sono state modificate ed integrate e, a tutt’oggi, risultano essere le seguenti:
 - a) *il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione,*
 - b) *non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già intrapresa,*
 - c) *l’iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici provinciali della regione Umbria,*
 - d) *l’impegno a svolgere l’intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla Regione Umbria e dall’Università e precisare in appositi protocolli,*
 - e) *il medico non deve avere età superiore ai 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione*
 - f) *l’impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l’Università degli Studi di Perugia, per un periodo di due anni,*
 - g) *l’impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolve anticipatamente il contratto per rinuncia al corso di studi, deve restituire alla Regione Umbria la spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato, versando il relativo importo all’Università degli Studi di Perugia.*

Ciò premesso, si sottolinea che, successivamente all’introduzione delle clausole integrative, la Giunta regionale ha attivato i contratti aggiuntivi di formazione medico specialistica riportati nella seguente tabella:

DGR finanziamento contratti aggiuntivi	A.A.	contratti finanziati	contratti assegnati	% assegnati su finanziati	contratti non assegnati	n. rinunce dopo assegnazione
n. 858 del 10/08/2022	2021/2022	14	8	57%	6	0
n. 683 del 21/07/2021	2020/2021	12	5	42%	7	0
n. 459 del 10/06/2020 n. 709 del 05/08/2020	2019/2020	12	12	100%	0	2
n. 861 del 05/07/2019	2018/2019	5	5	100%	0	1

Dai dati sopra riportati si rileva che, a fronte dell'aumento del numero dei contratti finanziati, non tutti i posti sono stati ricoperti, in particolare negli ultimi due anni accademici.

Dalle interlocuzioni con i medici possibili assegnatari dei contratti aggiuntivi regionali si rileva la particolare resistenza dei medesimi nei confronti di alcune delle sopra elencate clausole integrative, in particolare, quelle di cui alle lettere f) e g).

Considerato che la carenza dei medici ha spinto il legislatore a prevedere, ai sensi dei commi 547, 548 e 548-bis dell'art. 1 della L. n. 145 del 30 dicembre 2018, la possibilità di attribuire incarichi agli specializzandi, a partire dal terzo anno di corso, si ritiene opportuno, al fine di favorire l'assegnazione dei contratti aggiuntivi finanziati dalla Regione Umbria, di rimodulare le clausole integrative.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

1-di prendere atto della nota acquisita al protocollo regionale al n. 116835 del 22/05/2023 con cui il Ministero dell'Università e della ricerca ha chiesto di comunicare entro e non oltre il 6 giugno 2023 "*gli eventuali specifici requisiti*" che devono possedere i candidati al concorso per le scuole di specializzazione di area medica, per l'a.a. 2022/2023, per poter usufruire dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale;

2-di stabilire che, per l'a.a. 2022/2023 le clausole specifiche al contratto di formazione medico specialistica di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, a finanziamento regionale sono le seguenti:

- a. il medico titolare del contratto aggiuntivo deve essere residente nel territorio regionale da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione,
- b. non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Umbria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata,
- c. l'iscrizione ad uno degli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri dell'Umbria,
- d. l'impegno a svolgere l'intero percorso della propria attività formativa presso le sedi individuate d'intesa tra la Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia,
- e. il medico non deve avere età superiore ai 35 anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione,
- f. l'impegno a prestare la propria attività lavorativa nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale, ovvero presso l'Università degli Studi di Perugia, per tre anni dal conseguimento del diploma di specializzazione,
- g. il medico specializzando che risolve anticipatamente il contratto, per rinuncia al corso di studi, deve versare alla Regione Umbria il 50% di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;

3-di approvare, conseguentemente, lo schema di atto integrativo al contratto di formazione di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale, che i medici assegnatari dei contratti aggiuntivi a finanziamento regionale devono sottoscrivere, contenente le clausole specifiche di cui al precedente punto 2);

4-di notificare il presente atto al Ministero dell'Università e della ricerca e all'Università degli Studi di Perugia;

5-di pubblicare il presente atto nel B.U.R., *serie generale* e nel sito internet regionale, nella pagina dedicata all'interno della sezione "Salute".

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni di competenza.

Perugia, lì 30/05/2023

Il responsabile del procedimento
Ivana Ranocchia

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ

Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;

Visto il documento istruttorio;

Atteso che sull'atto è stato espresso:

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'atto

Perugia, lì 30/05/2023

Il dirigente del Servizio
Amministrativo e Risorse umane del SSR

- Davina Boco

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:

- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, li 31/05/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
- Massimo D'Angelo
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Luca Coletto ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, li 31/05/2023

Assessore Luca Coletto
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
